

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLE IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA  
PER L'ANNO 2002 IN PRESENZA DI CAPACITÀ DI TRASPORTO DISPONIBILI  
INSUFFICIENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

## **Titolo I – Disposizioni generali**

### **Articolo 1** *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, modificato dalla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, integrate come segue:

- **allocazione** è l'assegnazione di diritti di utilizzo su porzioni di capacità di trasporto assegnabile al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- **assegnatario della capacità di trasporto** è l'operatore al quale, come risultato dell'allocazione, siano stati assegnati i diritti di utilizzo su porzioni della capacità di trasporto assegnabile;
- **banda** è una quota della capacità di trasporto assegnabile, di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del mese di agosto;
- **banda mensile** è una quota della capacità di trasporto assegnabile, di ampiezza costante pari a 1 MW in ciascuna ora del mese solare che la caratterizza e pari a zero nel restante periodo dell'anno 2002;
- **banda settimanale** è una quota della capacità di trasporto assegnabile, di ampiezza costante pari a 1 MW in ciascuna ora della settimana che la caratterizza e pari a zero nel restante periodo dell'anno 2002;
- **capacità di trasporto** è la massima potenza destinabile agli scambi di energia elettrica tra uno o più Paesi confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Paesi confinanti, ad una determinata direzione di scambio e ad un predefinito orizzonte temporale;
- **capacità di trasporto disponibile** è la capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero con riferimento all'importazione di energia elettrica dai Paesi confinanti verso l'Italia, al netto della capacità impegnata dai contratti pluriennali esistenti;
- **capacità di trasporto assegnabile su una frontiera** è la capacità di trasporto disponibile destinata all'assegnazione con i meccanismi previsti nel presente provvedimento su una frontiera elettrica;
- **contratti pluriennali** sono i contratti di fornitura pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE;
- **dimensione** è l'ampiezza di una banda in ciascuna ora del periodo invernale;
- **frontiera elettrica** è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti a Paesi confinanti;
- **frontiera nord-ovest** è la frontiera elettrica con la Francia e la Svizzera;
- **frontiera nord-est** è la frontiera elettrica con l'Austria e la Slovenia;
- **frontiera sud** è la frontiera elettrica con la Grecia;

- **gestore di rete** è un ente o una società incaricata della gestione della rete di trasmissione in un determinato Paese;
- **operatore di sistema confinante** è ciascun gestore di una rete di trasmissione di un Paese confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;
- **Paese confinante** è qualunque Paese la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
- **periodo estivo** sono i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre;
- **periodo invernale** sono i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;
- **rete di interconnessione** è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali dei Paesi confinanti;
- **servizio di interrompibilità istantanea del carico** è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi in alta tensione disponibili a distacchi di carico in tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal Gestore della rete;

- \* -

- **deliberazione n. 91/99** è la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999;
- **deliberazione n. 162/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;
- **testo integrato** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, modificata dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n.262/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## **Articolo 2**

### *Ambito oggettivo*

2.1 Il presente provvedimento reca modalità e condizioni per:

- a) l'assegnazione di una quota della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali in essere;
- b) la determinazione delle capacità di trasporto disponibili per lo scambio di energia elettrica, a mezzo della rete di interconnessione, con altri Paesi, ivi inclusi i Paesi confinanti;
- c) l'allocazione della capacità di trasporto disponibile.

## **Articolo 3**

*Fissazione a titolo di acconto del corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99*

3.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2002, nella misura di 0,03 centesimi di euro per kWh di energia elettrica importata in esecuzione di tutti i contratti di importazione di energia elettrica e destinata ai clienti sia del mercato libero, sia del mercato vincolato ed è dovuto dai soggetti di cui al comma 10.1.

## **Titolo II – Modalità e condizioni per la determinazione delle capacità di trasporto per l'anno 2002**

### **Articolo 4**

#### *Determinazione delle capacità di trasporto assegnabili*

- 4.1 Il Gestore della rete assegna ai contratti pluriennali esistenti per l'importazione di energia elettrica destinata al mercato vincolato la quota della capacità di trasporto strettamente necessaria alla loro esecuzione e sulla frontiera elettrica con il Paese confinante in cui ha sede la controparte estera titolare del singolo contratto pluriennale.
- 4.2 La capacità di trasporto disponibile su ciascuna frontiera elettrica è determinata dal Gestore della rete come differenza tra la capacità di trasporto relativa alla medesima frontiera e la quota di tale capacità assegnata per l'esecuzione dai contratti pluriennali esistenti ai sensi del comma 4.1.
- 4.3 La capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-ovest è pari alla somma delle capacità di trasporto disponibili sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera, al netto di una quota pari nel periodo invernale a 1000 MW assegnata autonomamente dagli operatori di sistema della Svizzera.
- 4.4 La capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-est è pari alla somma delle capacità di trasporto disponibili sulla frontiera elettrica con l'Austria e su quella con la Slovenia, al netto di una quota di 110 MW nel periodo invernale, assegnata autonomamente dall'operatore di sistema dell'Austria, e di una quota di 190 MW nel periodo invernale, assegnata autonomamente dall'operatore di sistema della Slovenia.
- 4.5 Il Gestore della rete determina per il periodo estivo e per il mese di agosto le quote assegnate autonomamente dagli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria e della Slovenia applicando ai rispettivi valori invernali un coefficiente pari al rapporto tra il valore della capacità di trasporto disponibile rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto sulla relativa frontiera elettrica e la capacità di trasporto disponibile nel periodo invernale sulla medesima frontiera.
- 4.6 Ai fini dell'assegnazione, la capacità di trasporto assegnabile su ciascuna frontiera viene suddivisa in bande. In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del mese di agosto l'ampiezza della banda viene determinata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati rispettivamente  $a$  e  $b$ .
- 4.7 I coefficienti  $a$  e  $b$  sono definiti, per ciascuna frontiera, dal Gestore della rete in modo tale da comportare riduzioni minime dell'ampiezza delle bande relative alla singola frontiera compatibili con la capacità di trasporto assegnabile, rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto.

## **Titolo III – Modalità e condizioni per l’allocazione delle capacità di trasporto per l’anno 2002**

### **Sezione I – Disposizioni generali**

#### **Articolo 5**

##### *Procedure di allocazione della capacità di trasporto assegnabile*

5.1 Il Gestore della rete cura lo svolgimento:

- a) delle procedure per l’allocazione della capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-ovest congiuntamente al gestore della rete di trasmissione francese (*Réseau de Transport d'Electricité*) secondo le modalità di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13.
- b) delle procedure per l’allocazione della capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-est con le medesime modalità adottate per l’allocazione relativa alla frontiera nord-ovest.

### **Sezione II – Allocazione delle capacità di trasporto assegnabili sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est**

#### **Articolo 6**

##### *Allocazione della capacità di trasporto ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilità istantanea di carico, alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano e alla Francia, relativamente alla Corsica*

- 6.1 Il Gestore della rete, tenendo conto delle esigenze di riserva del sistema elettrico nazionale, può assegnare, per un periodo non superiore a tre anni, quote delle capacità di trasporto assegnabili sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est, sino a concorrenza di 500 MW complessivi nel periodo invernale sulla frontiera nord-ovest e di 100 MW complessivi nel periodo invernale sulla frontiera nord-est, a soggetti che prestino il servizio di interrompibilità istantanea di carico disponibile esclusivamente per il sistema elettrico italiano.
- 6.2 L’assegnazione della capacità di cui al comma precedente avviene sulla base di richieste di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW e non superiore alla potenza disponibile per il servizio di interrompibilità istantanea indicata nella medesima richiesta.
- 6.3 Il Gestore della rete assegna le quote di capacità di trasporto assegnabile di cui al comma 6.1 ai soggetti abilitati a fornire il servizio di interrompibilità istantanea di carico. Qualora la somma delle richieste presentate dai singoli soggetti per una frontiera sia superiore alla quota di capacità di trasporto assegnabile di cui al comma 6.1 relativa alla medesima frontiera, il Gestore della rete procede al razionamento pro-rata delle medesime richieste. A nessun soggetto può essere assegnata una porzione di capacità di trasporto superiore al 10 % della capacità di trasporto assegnabile su ciascuna frontiera di cui ai commi 4.3 e 4.4.

- 6.4 Il Gestore della rete assegna per l'anno 2002 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una banda di capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest, determinata dal medesimo Gestore e di dimensione non superiore a 50 MW per ciascun Paese.
- 6.5 Il Gestore della rete assegna per l'anno 2002 alla Francia, relativamente alla Corsica, una banda di capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest, determinata dal medesimo Gestore e con dimensione non superiore a 55 MW.
- 6.6 L'energia immessa nel sistema italiano in utilizzo delle quote di capacità di trasporto assegnate di cui ai commi 6.4 e 6.5 può essere utilizzata esclusivamente nei Paesi cui ciascuna quota è stata assegnata.
- 6.7 Per le assegnazioni di capacità di cui ai commi 6.4 e 6.5 nel periodo estivo e nel mese di agosto, il Gestore della rete applica le stesse modalità per l'assegnazione di capacità di cui ai commi 4.6 e 4.7.

#### **Articolo 7**

##### *Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2002*

- 7.1 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est è pari alla capacità di trasporto assegnabile determinata dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 4, al netto delle capacità di trasporto già assegnate di cui ai commi 6.3, 6.4 e 6.5 relative a ciascuna delle medesime frontiere.
- 7.2 Possono richiedere l'assegnazione per l'anno 2002 di bande della capacità di cui al precedente comma i clienti idonei inclusi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 7.3, nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99.
- 7.3 La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalità stabilite dal Gestore della rete, deve indicare almeno:
  - a) la dimensione della banda richiesta, pari a 1 MW o multipli di 1 MW;
  - b) il Paese confinante con il quale viene utilizzata la banda richiesta per lo scambio di energia elettrica;
  - c) i punti di prelievo in Italia a cui è destinata l'energia elettrica importata;
  - d) la potenza disponibile in ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera c);
  - e) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui al comma 8.9.
- 7.4 La richiesta di cui al comma 7.3 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera c) del medesimo comma, attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di assegnazione di bande. Non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di prelievo.

- 7.5 La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del comma 7.3 non può eccedere la somma delle potenze disponibili nei punti di prelievo indicati nella richiesta.

## **Articolo 8**

### *Allocazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale*

- 8.1 Qualora la capacità di trasporto su una frontiera di cui al comma 7.1 complessivamente richiesta ai sensi del precedente articolo non ecceda la capacità di trasporto assegnabile sulla medesima frontiera su base annuale, il Gestore della rete procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione delle bande ai soggetti richiedenti.
- 8.2 Qualora la capacità di trasporto su una frontiera di cui al comma 7.1 complessivamente richiesta ai sensi del precedente articolo ecceda la capacità di trasporto assegnabile sulla medesima frontiera su base annuale, il Gestore della rete procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione a ciascun richiedente di una banda di capacità determinata con la procedura di cui ai successivi commi.
- 8.3 Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete, d'intesa con il gestore della rete di trasmissione francese (*Réseau de Transport d'Electricité*), predispone e trasmette all'Autorità ed alla *Commission de Regulation de l'Electricité* per l'approvazione una proposta di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di allocazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale.
- 8.4 Ai fini dell'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale nei casi di cui al comma 8.2, il Gestore della rete, relativamente a ciascuna frontiera di cui al comma 7.1, applica la seguente procedura:
- a) procede alla riduzione della dimensione di ciascuna banda applicando alla dimensione richiesta un coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale di cui al comma 7.1, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, e la capacità di trasporto risultante dalla somma delle dimensioni delle richieste non escluse ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma;
  - b) provvede ad assegnare una quota della capacità di trasporto pari al 10 % della capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera ai soggetti titolari di richieste la cui dimensione, modificata ai sensi della lettera a), risulti superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera d);
  - c) ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui alla lettera b), provvede ad escludere la singola richiesta di banda di dimensione minima, qualora la dimensione di tale richiesta, modificata ai sensi della lettera a), risulti inferiore a 3 MW;
  - d) applica in maniera ricorrente quanto previsto alle lettere a), b) e c) fino a che la capacità di trasporto complessiva delle richieste non escluse risulti inferiore alla capacità di trasporto assegnabile su base annuale, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, ovvero

non risultino bande con dimensione inferiore a 3 MW o superiore alla quota di cui alla lettera b) dopo la riduzione di cui alla lettera a).

- 8.5 Nel caso in cui vi siano più richieste uguali che soddisfano la condizione di cui al comma 8.4, lettera c), la scelta della richiesta da escludere viene effettuata mediante sorteggio.
- 8.6 In esito al processo ricorrente di cui al comma 8.4 la capacità di trasporto assegnabile su base annuale, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi del comma 8.4, lettera b), viene assegnata ai soggetti titolari delle richieste non escluse ai sensi del medesimo comma in proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza della capacità richiesta.
- 8.7 Qualora la differenza tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale e la capacità di trasporto assegnata ai sensi dei precedenti commi 8.4 e 8.6 risulti superiore a 3 MW il Gestore della rete provvede ad assegnare la capacità corrispondente a tale differenza ai soggetti assegnatari di capacità di trasporto ai sensi del comma 8.4, lettera b), proporzionalmente alla capacità richiesta da ciascun soggetto.
- 8.8 Al fine dell'allocazione della capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-est il Gestore della rete, qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico, può procedere all'allocazione della capacità di trasporto assegnabile su tale frontiera separatamente per la frontiera elettrica con l'Austria e per quella con la Slovenia.
- 8.9 Per quanto necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6.3 e 8.4, lettera b):
- a) le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima società, sono considerate congiuntamente;
  - b) concorrono alla determinazione della somma delle dimensioni delle bande richieste da un cliente idoneo anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale cliente idoneo opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.

## **Articolo 9**

### *Allocazione della capacità di trasporto assegnabile su base mensile e settimanale*

- 9.1 La capacità di trasporto assegnabile su base mensile sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est è pari, in ciascun mese dell'anno, alla somma:
- a) della capacità di trasporto assegnabile su base annuale eventualmente non assegnata ai sensi dell'articolo 8;
  - b) della ulteriore capacità di trasporto che si rendesse disponibile con continuità durante l'anno anche per effetto della previsione di cui al comma 10.7.
- 9.2 Il Gestore della rete pubblica la capacità di trasporto assegnabile su base mensile secondo quanto indicato nei bandi per la partecipazione all'assegnazione della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero di cui al comma 16.1.

- 9.3 Il Gestore della rete assegna la capacità di trasporto assegnabile su base mensile mediante l'inserimento di offerte per tale capacità senza indicazione del prezzo nel sistema di negoziazione di cui all'articolo 13.
- 9.4 I ricavi risultanti dall'assegnazione di cui al comma 9.3 relativi alla capacità di trasporto sulla frontiera nord-ovest sono destinati:
- a) al gestore della rete di trasmissione francese per una quota pari al 50% del rapporto tra la capacità di trasporto disponibile sulla frontiera elettrica con la Francia e la capacità di trasporto disponibile su base annuale sulla frontiera nord-ovest;
  - b) alla copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99 , per quanto residua dopo l'applicazione della precedente lettera a);
  - c) all'alimentazione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al comma 40.1, lettera b), del testo integrato, per quanto residua dopo l'applicazione delle precedenti lettere a) e b).
- 9.5 I ricavi risultanti dall'assegnazione di cui al comma 9.3 relativi alla capacità di trasporto sulla frontiera nord-est sono destinati:
- a) alla copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99;
  - b) all'alimentazione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al comma 40.1, lettera b), del testo integrato, per quanto residua dopo l'applicazione della precedente lettera a).
- 9.6 Il Gestore della rete pubblica nei bandi per l'assegnazione della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero di cui al comma 16.1 le modalità per l'allocazione di capacità su base settimanale, conformemente a quanto previsto nel presente articolo.

## **Articolo 10**

### *Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto*

- 10.1 Gli assegnatari di bande di capacità di trasporto, ivi inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere, versano al Gestore della rete il corrispettivo di cui all'articolo 3.
- 10.2 Con cadenza settimanale, gli assegnatari di bande di capacità di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere comunicano all'operatore del sistema confinante ed al Gestore della rete un programma orario di scambio alla frontiera per ciascuna banda.
- 10.3 Il programma di cui al comma 10.2 non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda assegnata in quell'ora.
- 10.4 Gli assegnatari di bande di capacità di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno

l'energia elettrica prevista dal programma orario di scambio di cui al comma 10.3 con il Paese confinante cui la banda si riferisce. Tale energia elettrica si considera prelevata dal Paese esportatore e immessa nel Paese importatore.

- 10.5 La capacità di trasporto assegnata può essere ceduta, anche parzialmente, esclusivamente mediante il sistema di negoziazione di cui all'articolo 13.
- 10.6 La capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'articolo 6 può essere ceduta dal soggetto assegnatario esclusivamente a soggetti che prestino il medesimo servizio di interrompibilità istantanea di carico.
- 10.7 Qualora, al termine di un mese o di una settimana dell'anno 2002, l'energia scambiata da un soggetto titolare di bande di capacità nel medesimo mese o settimana, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al comma 10.2, risulti inferiore ad una quota pari all'80 % della massima energia che può essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacità nella disponibilità del medesimo soggetto, i diritti relativi alla medesima capacità eventualmente nella disponibilità del medesimo soggetto per i successivi mesi o settimane dell'anno 2002 vengono revocati dal Gestore della rete e la corrispondente capacità di trasporto viene utilizzata dal medesimo Gestore per l'assegnazione su base mensile ai sensi dell'articolo 9.
- 10.8 Per i soggetti assegnatari di bande di capacità di trasporto ai sensi dell'articolo 6 la quota di cui al comma 10.7 è pari al 90 %.
- 10.9 I soggetti assegnatari di bande di capacità di trasporto di cui al comma 6.1 si impegnano, pena la decadenza dei diritti di cui al presente articolo relativi alla medesima capacità, a stipulare contratti bilaterali di fornitura di energia elettrica con l'estero che non prevedono clausole di riduzione dell'energia elettrica immessa alla frontiera italiana durante i periodi in cui il Gestore della rete esercita la facoltà di distacco istantaneo di carico.
- 10.10 Ai soli fini dell'applicazione della disciplina del trasporto dell'energia elettrica sulle reti dei paesi confinanti, l'energia elettrica scambiata in utilizzo di bande di capacità relative alla frontiera nord-ovest si considera ripartita tra le frontiere elettriche della Francia e della Svizzera proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili di cui al comma 4.3.
- 10.11 Ai soli fini dell'applicazione della disciplina del trasporto dell'energia elettrica sulle reti dei paesi confinanti, l'energia elettrica scambiata in utilizzo di bande di capacità relative alla frontiera nord-est si considera ripartita tra le frontiere elettriche dell'Austria e della Slovenia proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili di cui al comma 4.4.

## **Articolo 11**

*Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari di capacità di trasporto assegnata autonomamente da parte degli operatori di sistema confinanti*

- 11.1 Ai soggetti cui siano assegnate autonomamente, da parte di un operatore di sistema confinante, quote della capacità di trasporto disponibile e riservate all'allocazione di detto operatore ai sensi dei commi 4.3 e 4.4 sono riconosciuti i

medesimi diritti ed obblighi di cui ai commi da 10.1 a 10.4, purché il medesimo operatore:

- a) si impegni in maniera irrevocabile a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio di cui al comma 10.3;
- b) si impegni in maniera irrevocabile ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.

## **Articolo 12**

*Capacità di trasporto che si rende utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua*

- 12.1 Il Gestore della rete può utilizzare per l'importazione di energia elettrica la capacità di trasporto assegnabile, rimasta non assegnata o non utilizzata ovvero non altrimenti assegnabile, nonché la capacità di trasporto che si rendesse eventualmente utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua in eccesso rispetto alla capacità di trasporto disponibile.
- 12.2 Il Gestore della rete, nell'esercizio delle facoltà di cui al comma precedente, è tenuto ad acquistare, attraverso procedure trasparenti e concorrenziali, l'energia elettrica importata ad un prezzo comunque inferiore al parametro  $C_t$  di cui all'articolo 1 del testo integrato.

## **Articolo 13**

*Sistema di negoziazione delle capacità di trasporto*

- 13.1 Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete, d'intesa con il gestore della rete di trasmissione francese (*Réseau de Transport d'Electricité*) predispose e trasmette all'Autorità ed alla *Commission de Regulation de l'Electricité* per l'approvazione una proposta di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di negoziazione di cui al presente articolo.
- 13.2 Il Gestore della rete cura lo svolgimento:
  - a) della negoziazione di bande mensili e settimanali di capacità di trasporto sulla frontiera nord-ovest, congiuntamente con il gestore della rete di trasmissione francese (*Réseau de Transport d'Electricité*), sulla base del regolamento di cui al comma 13.1;
  - b) della negoziazione di bande mensili e settimanali di capacità di trasporto sulla frontiera nord-est con le medesime modalità adottate per l'allocazione relativa alla frontiera nord-ovest.
- 13.3 Il regolamento di cui al comma 13.1 assicura un'adeguata trasparenza e prevede la pubblicazione delle quantità scambiate e dei prezzi a cui avvengono gli scambi, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano transazioni.

- 13.4 Il regolamento di cui al comma 13.1 prevede inoltre misure finalizzate a garantire che nessun soggetto divenga titolare in alcun mese dell'anno di una capacità di trasporto superiore al 15 % del valore della capacità di trasporto assegnabile su base annuale nel medesimo mese o settimana, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui al comma 8.9.
- 13.5 Possono partecipare al sistema di cui al comma 13.1 i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99.
- 13.6 Il Gestore della rete colloca nel sistema di cui al comma 13.1 le capacità di cui al comma 9.3 per l'assegnazione su base mensile o settimanale.
- 13.7 Le sessioni del sistema di negoziazione di cui al comma 13.1 hanno luogo almeno una volta per ciascun mese dell'anno 2002 ed in ciascuna di esse possono essere presentate offerte di acquisto e di vendita di bande mensili e settimanali relative ai mesi e alle settimane successivi a quelli in cui la medesima sessione ha luogo.
- 13.8 Le offerte di acquisto e di vendita di bande di capacità di trasporto sono abbinate durante la sessione sulla base dell'ordine decrescente delle offerte di acquisto e crescente delle offerte di vendita.
- 13.9 La cessione di bande comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 relativi alle bande che ne sono oggetto.
- 13.10 Entro il 31 dicembre 2001, il Gestore della rete organizza una sessione del sistema di negoziazione successivamente all'assegnazione di cui all'articolo 8, sulla quale vengono almeno negoziate bande annuali di dimensione di 1 MW e bande mensili relative a tutti i mesi dell'anno 2002.
- 13.11 I soggetti che cedono e acquisiscono capacità di trasporto sul sistema di negoziazione di cui al comma 13.1 versano al Gestore della rete un corrispettivo, a titolo di remunerazione delle attività di negoziazione, fissato dal medesimo Gestore nel regolamento di cui al comma 13.3 e non superiore allo 0,2 % del valore della singola transazione di capacità.

#### **Articolo 14**

##### *Diritti degli esportatori*

- 14.1 Ai soggetti che nel corso del 2002 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11, relativamente alla capacità di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica.

### **Sezione III – Allocazione della capacità di trasporto sulla frontiera sud**

#### **Articolo 15**

##### *Allocazione della capacità di trasporto sulla frontiera sud*

- 15.1 Con successivo provvedimento l'Autorità determina modalità e condizioni per l'allocazione della capacità di trasporto sulla frontiera sud, al fine di consentire

l'esecuzione degli scambi di energia elettrica a decorrere dalla data di entrata in servizio del collegamento in corrente continua sulla rete di interconnessione tra Italia e Grecia.

#### **Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali**

##### **Articolo 16**

##### *Disposizioni transitorie e finali*

- 16.1 Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete pubblica sul proprio sito *internet* uno o più bandi per la partecipazione all'assegnazione della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero, per la frontiera nord-ovest e per la frontiera nord-est, indicando almeno:
- a) i valori delle capacità di trasporto assegnabili nonché dei coefficienti *a* e *b* per ciascuna frontiera;
  - b) i requisiti tecnici necessari per l'abilitazione dei soggetti a fornire il servizio di interrompibilità istantanea di carico;
  - c) le modalità per l'assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2002.
- 16.2 Nei bandi di cui al comma precedente il Gestore della rete indica se la verifica di cui al comma 10.7 viene effettuata su base mensile o settimanale.
- 16.3 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità rapporti sull'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile.
- 16.4 Qualora non sia attuata la disposizione di cui al comma 13.10 entro la data ivi stabilita, il Gestore della rete procede ad un'allocazione di bande annuali di dimensione di 1 MW e di bande mensili sulla base di un meccanismo di razionamento pro-rata.